

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

- a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
- b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
- c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B: Belgio
DK: Danimarca
D: Germania
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
L: Lussemburgo
NL: Paesi Bassi
A: Austria
P: Portogallo
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

- 1) cognome del titolare;
- 2) nome del titolare;
- 3) data e luogo di nascita del titolare;
- 4) a) data di rilascio della patente;
- b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
- c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
- d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

5) numero della patente;
 6) fotografia del titolare;
 7) firma del titolare;
 8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción
 Koerekort
 Fuehrerschein
 Άδεια οδήγησης
 Driving Licence
 Ajokortti
 Permis de conduire
 Ceadúnas Tiomána
 Patente di guida
 Rijbewijs
 Carta de Condução
 Koerkort;

f) colori di riferimento:
 - blu: Pantone Reflex Blue,
 - giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare;
 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore duplicato o conversione);
 11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

"- codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati
 CONDUCENTE (motivi medici)
 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
 01.01 Occhiali
 01.02 Lenti a contatto
 01.03 Occhiali protettivi
 01.04 Lente opaca
 01.05 Occlusore oculare
 01.06 Occhiali o lenti a contatto

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01 Apparecchi acustici monoauricolari

02.02 Apparecchi acustici binauricolari

03. Protesi per gli arti

03.01 Protesi/ortesi per gli arti superiori

03.02 Protesi/ortesi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01 Guida in orario diurno (ad esempio, da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

05.03 Guida senza passeggeri

05.04 Velocità di guida limitata a ... km/h

05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06 Guida senza rimorchio

05.07 Guida non autorizzata in autostrada

05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.01 Cambio manuale

10.02 **Veicoli privi del pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)**

10.03 Cambio elettronico

10.04 Leva del cambio adattata

10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata

15.01 Pedale della frizione adattato

15.02 Frizione manuale

10.03 Frizione automatica

15.04 Tramezzatura davanti al pedale della frizione soppresso o neutralizzabile

20. Dispositivi di frenatura modificabili

20.01 Pedale del freno modificato

20.02 Pedale del freno allargato

20.03 Pedale del freno adattato

20.04 Pedale del freno con piastra di appoggio

20.05 Pedale del freno basculante

20.06 Freno di servizio manuale (adattato)

20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09 Freno di stazionamento modificato

20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11 Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede

20.12 Tramezzatura davanti al pedale della freno soppresso o neutralizzabile

20.13 Freno azionato dal ginocchio

20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati

- 25.01 Pedale dell'acceleratore adattato
- 25.02 Acceleratore ad asola
- 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
- 25.04 Acceleratore manuale
- 25.05 Acceleratore azionato dal ginocchio
- 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
- 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
- 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
- 25.09 Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso o neutralizzabile

30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

- 30.01 Pedali paralleli
- 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
- 30.03 Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
- 30.04 Acceleratore a freno a slitta per ortesi
- 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno soppressi o neutralizzati
- 30.06 Fondo rialzato
- 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
- 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
- 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
- 30.10 Sostegno per calcagno/gamba
- 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata

(interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

- 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
- 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcetta, ecc.)
- 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcetta, ecc.)
- 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcetta, ecc.)
- 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcetta, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40. Sistema di direzione adattato

- 40.01 Servosterzo standard
- 40.02 Servosterzo rinforzato
- 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
- 40.04 Piantone del volante prolungato
- 40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
- 40.06 Volante inclinabile
- 40.07 Volante verticale

- 40.08 Volante orizzontale
 - 40.09 Sterzo controllato tramite piede
 - 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
 - 40.11 Volante con impugnatura a manovella
 - 40.12 Volante dotato di ortesi della mano
 - 40.13 con ortesi collegata al tendine

 - 42. Retrovisore/i modificato/i
 - 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro) o destro
 - 42.02 Specchietto retrovisore posto sul parafango
 - 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
 - 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
 - 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
 - 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
 - 43. Sedile conducente modificato
 - 43.01 Sedile conducente ad altezza ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
 - 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
 - 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
 - 43.06 Cinture di sicurezza modificate
 - 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

 - 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01 Impianto frenante su una sola lega
 - 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
 - 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
 - 44.04 Leva dell'acceleratore
 - 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
 - 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
 - 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
 - 44.08 Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

 - 45. Solo per motocicli con sidecar

 - 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

 - 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
- QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo: ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n..... (sigla UE/ sigla ONU se si tratta di un paese terzo: ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicolo della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc. e potenza non superiore a 11kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1+E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impegnato per il trasporto di persone (D1+E).
78. Limitata a veicoli **privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)** (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
- 90.01: a sinistra
90.02: a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile".
- codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.


3. Disposizioni particolari

a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato, le competenti autorità italiane possono indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, secondo la procedura ordinariamente seguita in Italia.

b) E' consentito, previa consultazione della Commissione, aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA



	9.	10.	11.	12.
A1				
A				
B				
C				
D				
BE				
CE				
DE				

Categoria 2. Motori 3. Data e luogo di nascita
 Numero di tessera 4. Valore di scambio
 Numero del 5. Pagine valide 6. Validità
 7. Validità 8. Categoria riservata al
 conducente 9. 10. 11. 12.

MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA - OFFICINA ITALIANA SPA - AA 000000

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE